



**ORIGINALE**

## **ORDINANZA SINDACALE N.12 del 20-12-2019**

Numero Reg. Gen.: 33

**Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che**

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed in particolare della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- Il Parlamento Europeo, con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita dall'Italia con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare ed attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello globale;
- Studi epidemiologici condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione tra la presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- L'analisi dei dati raccolti dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'agglomerato di Venezia ha evidenziato elementi di criticità in particolare per quanto riguarda le PM10 e il benzo(a)pirene;

#### **Richiamate**

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Legislativo n. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- la DGRV n. 2811/2013 che ratifica un " Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90/2016 in cui si approva l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre

Al verificarsi del LIVELLO DI ALLERTA 2- ROSSO ( attivato dopo 10 giorni di superamento del valore di 50 microgrammi/metrocubo della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì sui dieci giorni antecedenti), agli obblighi di cui sopra ( livello verde+livello arancione) si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni

#### 1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

- divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/20160.

Durata di applicazione

Inizio: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV ( martedì e venerdì)

Termine: da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti ( comunicato ARPAV)

#### **DEROGHE**

Relativamente all'esercizio degli impianti termici le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013. In caso di livello di allerta **1 arancio** e **livello di allerta 2 rosso** : possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Relativamente alle combustioni all'aperto: deroga al divieto in caso di necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria.

Relativamente all'accensione dei falò per le manifestazioni tradizionali si dispone la seguente deroga secondo gli indirizzi operativi assunti con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 19.12.2018:

- l'accensione dei falò per le tradizionali manifestazioni dell'Epifania ex art. 32 del Regolamento Comunale di Polizia urbano dovranno essere attuati secondo quanto di seguito disposto:
  - a) è concessa la possibilità di accendere i "falò tradizionali dell'Epifania ad un solo richiedente per frazione/località e comune in numero massimo di 5 su tutto il territorio comunale con le seguenti caratteristiche:
    - devono tenersi tra il 5 e il 6 gennaio (Panevin);
    - avere carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato;
    - altezza massima del cumulo di 5 metri;
    - diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superfici di ingombro equivalenti (20 mq);
    - utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di foglie e/o aghi verdi;
  - b) ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata SCIA entro almeno 10 giorni prima dell'evento all'autorità locale di pubblica sicurezza, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
    - predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
    - l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
    - particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
    - dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
    - dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonchè di materiale plastico, pneumatici o simili;
    - gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
    - dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da:

- strade: ml 20
- abitazioni: ml 20
- depositi di prodotti combustibili: ml 50
- boschi: ml 100

#### SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981

#### MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

#### DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla AULSS 3, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato

#### INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO  
Claudio Grosso

